



# **CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI ARTT. 36, 37 D.L.gs. 9 Aprile 2008 N.81**

**STAFF DIREZIONE AZIENDALE  
U.O.S. PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**Il responsabile  
Ing. Paolo Palombo**

# MODULO I



## Salute e Sicurezza dei lavoratori



~~D.Lgs. 626/94~~  
abrogato dal



**D.Lgs. 81/2008**




# **D.Lgs. 81/2008**

**Testo Unico  
in materia di tutela della salute  
e della sicurezza nei luoghi di lavoro**



➔ **306 Articoli**  
➔ **51 Allegati**

**In vigore dal 15 maggio 2008**



## CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

- a tutti i settori di attività, privati e pubblici



- a tutte le tipologie di rischio



- a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi nonché verso quei soggetti ad essi equiparati



Il nuovo Testo Unico ha previsto inoltre l'applicazione di specifiche disposizione normative che riguardano alcune tipologie di lavoratori: prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione, lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, lavoratori autonomi, componenti l'impresa familiare, dipendenti delle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, ecc.....

# **INFORTUNI SUL LAVORO**

## Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2004-2005 e denunciati all'INAIL



**Totale Italia 2004 : 966.729**  
**Totale Italia 2005 : 939.566**

Agricoltura		Industria e Servizi		Dipendenti Conto Stato	
2004	2005	2004	2005	2004	2005
69.263	66.286	869.439	844.852	28.027	28.428

Fonte: Rapporto INAIL 2005 (tavola n. 9)



**Totale Marche 2004 : 35.756**  
**Totale Marche 2005 : 34.511**

Agricoltura		Industria e Servizi		Dipendenti Conto Stato	
2004	2005	2004	2005	2004	2005
3.705	3.637	31.218	29.975	833	899

Fonte: Rapporto INAIL 2005 (tavola n. 12)

### INFORTUNI DENUNCIATI NEL SETTORE DELLA SANITA' – ANNI EVENTO 2001- 2005

Tipo di servizio sanitario	2001	2002	2003	2004	2005	Var. % 2005/2001
<b>Sanità di cui:</b>	<b>28.655</b>	<b>32.648</b>	<b>32.973</b>	<b>33.924</b>	<b>34.558</b>	<b>20,6</b>
<b>Servizi Ospedalieri</b>	<b>17.169</b>	<b>19.884</b>	<b>18.962</b>	<b>18.926</b>	<b>18.765</b>	<b>9,3</b>
- Ospedali e case di cura generali	12.597	14.595	13.927	13.997	13.869	10,1
- Ospedali e case di cura specializzati	2.917	3.399	3.484	3.422	3.454	18,4
- Ospedali e case di cura psichiatrici	267	291	344	326	293	9,7
- Istituti, cliniche e policlinici universitari	342	539	288	300	336	-1,8
- Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari)	1.046	1060	919	881	813	-22,3

Fonte: "Dati INAIL" n.1 gen. 2007




**INFORTUNI DENUNCIATI NEI SERVIZI OSPEDALIERI  
 PER QUALIFICA PROFESSIONALE E MODALITA' DI ACCADIMENTO – ANNO EVENTO 2005**

**Modalità di accadimento**


Qualifica professionale	Scivolamento	Perdita di controllo di mezzo, utensile	Movimenti scoordinati	Movimento sotto sforzo	Violenza, aggressione	Caduta, crollo di materiale	Altre e indeterminate	Totale
Infermiere	1.838	1.966	1.628	1.280	234	204	1.984	9.134
Operatore	656	669	464	445	57	60	628	2.979
Ausiliario sanit., portantino	455	356	277	303	30	41	392	1.854
Assistente sanitario	234	211	176	203	31	30	175	1.060
Medico	196	245	161	70	31	17	177	897
Impiegato	156	108	80	61	7	11	87	510
Altre e indeterminate	578	527	392	251	39	64	480	2.331
<b>TOTALE</b>	<b>4.113</b>	<b>4.082</b>	3.178	2.613	429	427	3.923	18.765

Fonte: "Dati INAIL" n.1 gen. 2007



**Azienda Ospedali Riuniti  
Anni 2005- 2006-2007  
Denunce complessive**



## Azienda Ospedali Riuniti Anni 2006-2007 Incidenti con o senza assenza dal lavoro




## Azienda Ospedali Riuniti Anno 2007 Suddivisione per rischio




**RB = Rischio Biologico**  
**RFG = Rischio Fisico Generico**  
**MMC = Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi**

### Azienda Ospedali Riuniti Anni 2006-2007 % incidenti per fasce di età



## Azienda Ospedali Riuniti Anno 2007 Rischio Biologico



# I RISCHI

## ELENCO DELLE CATEGORIE DI RISCHIO CONSIDERATE

CATEGORIA	SETTORE	FATTORE	Cod.
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b> (di natura antinfortunistica)  	<b>STRUTTURE</b>	AREE DI TRANSITO E SCALE DEPOSITI - MAGAZZINI SPAZI DI LAVOTO – SPOGLIATOI – SERVIZI IGIENICI	111 112 113
	<b>MACCHINE</b>	APPARECCHI A PRESSIONE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO ATTREZZATURE MANUALI MACCHINARI MEZZI DI TRASPORTO VIDEOTERMINALI	121 122 123 124 125 126
	<b>IMPIANTI</b>	ILLUMINAZIONE IMPIANTI ELETTRICI MICROCLIMA	131 132 133
	<b>EMERGENZE</b>	INCENDIO - ESPLOSIONE	141
<b>RISCHI PER LA SALUTE</b> (di natura igienico ambientale)  	<b>AGENTI CHIMICI</b>	AGENTI CANCEROGENI AGENTI CHIMICI - RIFIUTI	211 212
	<b>AGENTI FISICI</b>	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI RADIAZIONI NON IONIZZANTI RADIAZIONI IONIZZANTI RUMORE VIBRAZIONI	221 222 223 224 225
	<b>AGENTI BIOLOGICI</b>	AGENTI BIOLOGICI	231
<b>RISCHI ORGANIZZATIVI</b> (di natura trasversale) 	<b>RISCHI ORGANIZZATIVI</b>	EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO LAVORI IN APPALTO FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	311 312 313 314

# **I PRINCIPALI ATTORI DELLA SICUREZZA**



**Datore di Lavoro**

**Dirigenti**

**Preposti**

## **Datore di Lavoro**

**Art. 2 comma 1 lett. b)**



**“Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa ....”**

## Dirigente

Art. 2, comma 1, lettera d)



“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”

**Il nuovo Testo Unico attribuisce al Dirigente i medesimi obblighi e le medesime responsabilità del datore di lavoro eccezion fatta per i rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente**

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18 D.Lgs. 81/2008)

Il **Datore di Lavoro** che esercita le attività di cui all'art. 3, e i **dirigenti**, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono:

- **Nominare il Medico Competente**
- **Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di sicurezza**
- **Nell'affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza**
- **Fornire ai lavoratori i necessari idonei dispositivi di protezione individuale**
- **Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico**
- **Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro**



## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18 D.Lgs. 81/2008)**

- **Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza**
- **Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione**
- **Assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche**
- **Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato**
- **Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute**
- **Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta, copia del documento relativo alla valutazione dei rischi e comunque elaborare la documentazione richiesta e consentire l'accesso a tutti i dati relativi alla sicurezza e all'igiene sul lavoro**



## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18 D.Lgs. 81/2008)**

- **Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro**
- **Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'identificazione del datore di lavoro**
- **Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica prevista dalla normativa**
- **Aggiornare le misure di prevenzione**
- **Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**
- **Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità**
- .....
- .....

## **Datore di Lavoro**

**Adempimenti  
non delegabili**



- a) **La valutazione di tutti i rischi e l'elaborazione del relativo documento**
- b) **La designazione del R.S.P.P.**

**Adempimenti  
delegabili**



**Tutti gli altri adempimenti**

**La delega di funzioni non esclude mai l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite**

## **LA DELEGA DI FUNZIONI : LIMITI E CONDIZIONI**

**Deve risultare da atto scritto recante data certa**

**Deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate**

**Deve essere accettata dal delegato per iscritto**



**Deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate**

**Il delegato deve possedere tutti requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate**

**NELL'AZIENDA OSPEDALI RIUNITI  
IL DATORE DI LAVORO  
HA DELEGATO**



**DIRETTORI DELLE S.O. D.**



**DIRIGENTI PER LA SICUREZZA**

## Preposto

Art. 2, comma 1, lettera e)

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”



## **OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19 D.Lgs. 81/2008)**

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti**
- Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico**
- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa**
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione**



## **OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19 D.Lgs. 81/2008)**

- **Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato**
- **Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta**
- **Frequentare appositi corsi di formazione**



## DOVERI DI VIGILANZA DEL PREPOSTO



**OGGETTIVA**

**SOGGETTIVA**

**SULL'ATTUAZIONE DEGLI  
OBBLIGHI E DEGLI  
ADEMPIMENTI DI SICUREZZA**

**OSSERVANZA DA PARTE DEI  
SINGOLI LAVORATORI**

**Delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione (D. Lgs. 81/2008 art. 19 comma 1, lett. a)**

**Delle disposizioni e delle istruzioni specificatamente impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale (D.Lgs. 81/2008 art. 20 comma 1, lett. b)**

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI



# Lavoratore



**Art. 2 comma 1 lettera a)**

**“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione....”**

## **Equiparati:**


- ✓ **Il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto**
- ✓ **il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196**
- ✓ **l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali**



**LAVORATORE**

=

**SOGGETTO ATTIVO  
DEL SISTEMA DI PREVENZIONE**



**Maggiore  
Responsabilizzazione**

Il lavoratore è responsabile della realizzazione della propria sicurezza, di quella dei colleghi di lavoro o di altre persone presenti

**Destinatario  
di sanzioni penali**

Il lavoratore è sanzionato penalmente se è stato adeguatamente informato e formato

# Lavoratore

## Art. 20 comma 1

**“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”**

### Obblighi generali

**Comportamento diligente nell'osservanza delle misure di prevenzione e collaborazione con le altre componenti aziendali per realizzare e migliorare le condizioni di sicurezza**



### Obblighi specifici

**Relativi a particolari situazioni e a determinate attività**



## Obblighi dei Lavoratori

### **CONTRIBUIRE**

**all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza**

### **OSSERVARE**

**le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti**

### **UTILIZZARE**

**correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza**

### **UTILIZZARE**

**in modo appropriato i dispositivi di protezione messi loro a disposizione**

### **SEGNALARE**

**al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi di lavoro o dei dispositivi di sicurezza ed eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare e ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente**



## Obblighi dei Lavoratori

### **ASTENERSI**

**Dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo**

### **ASTENERSI**

**Dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori**

### **PARTECIPARE**

**ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro**

### **SOTTOPORSI**

**ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal Medico Competente**



## **Diritti dei Lavoratori**

**RICEVERE**

**una adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto all'art. 36 del Testo Unico**

**RICEVERE**

**una sufficiente ed adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro secondo quanto previsto all'art. 37 del T.U.**

**AVERE**

**a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale**

**ESSERE  
SOTTOPOSTI**

**a visite mediche facendone richiesta al Medico Competente qualora la stessa richiesta sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi**



## **Sanzioni per i lavoratori**

**Art. 59**

**Violazione dell'art. 20, comma 2,  
lett. b), c) d), e), f), g), h), e i)**



**arresto fino a un mese  
o ammenda da 200 a 600 euro**

**Violazione dell'art. 20 comma 3**



**sanzione amministrativa  
pecuniaria da 50 a 300 euro**

# RLS

Aspetti normativi dell'attività  
di rappresentanza dei lavoratori:  
l'accesso ai luoghi di lavoro, la Consultazione,  
la Promozione, il Ruolo Propositivo  
e di Segnalazione

## Aspetti normativi attività R.L.S.

Il primo importante riferimento legislativo alla figura di un rappresentante dei lavoratori per la materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è contenuto nell'articolo n° 9 della Legge n° 300/70 meglio noto come "*Statuto dei lavoratori*".

**ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.** I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Il vecchio Decreto Legislativo n° 626/94 aveva introdotto il concetto di **PARTECIPAZIONE** dei lavoratori.

**Partecipazione:** l'insieme dei metodi, degli strumenti e delle risorse da utilizzare per favorire il coinvolgimento dei lavoratori al fine di accrescere la sicurezza del lavoro.

Il *Capo V – Consultazione e partecipazione dei lavoratori* del Decreto Legislativo n° 626/94 era dedicato specificamente alla partecipazione dei lavoratori

Il T.U. (D.Lgs. N° 81/08) dedica alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori la **Sezione VII**, composta dagli articoli dal n° 47 al n° 52 del **TITOLO 1 – Consultazione e partecipazione dei lavoratori.**

# ***CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI***

## **Il rapporto con i lavoratori**

Il D. Lgs. 81/08 tende a sottolineare la partecipazione attiva dei lavoratori alla realizzazione di una più efficace tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- La nomina di un Rappresentante per la Sicurezza rappresenta una delle novità principali introdotte ( art 47-48-49-50 );
- Viene data attuazione concreta a quanto indicato nello Statuto dei Lavoratori.

deve saper relazionare e interpretare i bisogni di sicurezza che i lavoratori e le lavoratrici hanno, ascoltando le loro obiezioni ed essere capace di trasmettere tutto ciò all'attenzione della direzione aziendale.



Il Titolo I è composto da n° 6 articoli (dal n° 47 al n° 52).

- Art. 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Art. 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
- Art. 49 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

- Art. 50 attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Art. 51 Organismi paritetici;
- Art. 52 sostegno alla PMI, ai RR.LL.SS.TT. e alla pariteticità.

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) (art. 47 c.2 D.Lgs. 81/08)

Aziende o u.p. con meno di 15 lavoratori:

- RLS eletto tra i lavoratori o RLS territoriale o comparto produttivo (RLST).

Aziende o u.p. con più di 15 lavoratori:

- RLS eletto tra i lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali. Se mancano le RR.SS.UU. eletto dai lavoratori.

Il *numero*, le *modalità* di designazione o di elezione del Rappresentante per la Sicurezza, nonché il *tempo di lavoro retribuito* e gli *strumenti* per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione Collettiva.

## • QUANTI RAPPRESENTANTI

l' utilizzo dei permessi deve essere **comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di preavviso**, tenendo conto delle obiettive esigenze tecniche, produttive ed organizzative dell' azienda, con esclusione dei casi di forza maggiore

N. dipendenti (*) dell'unità produttiva	N. rappresentanti per la sicurezza	Ore annue di permesso retribuito	
		per rappresentante	in complesso
fino a 5	1	12	12
da 6 a 15	1	30	30
da 16 a 200	1	40	40
da 201 a 300	3 (**)	40	120
da 301 a 1.000	3	40	120
oltre 1.000	6	40	240

Relativamente al numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza, nulla è variato.

- Aziende o U.P. fino a 200 dip. = *almeno* 1.
- Aziende o U.P. tra 201 e 1000 dip. = *almeno* 3.
- Aziende o U.P. oltre 1000 dip = *almeno* 6

# RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA


## COSA DEVE (PUÒ) FARE

La prima funzione del RLS è di

### RAPPRESENTARE

i lavoratori in tutto ciò che riguarda la prevenzione e tutela di  
Ambiente e sicurezza

# Art.50 - Attribuzioni



## Il rappresentante dei lavoratori:

- Accede ai luoghi di lavoro;
- È consultato preventivamente per DVR, DVRI, nomine addetti alle emergenze, nomina RSPP, medico competente.
- Riceve le informazioni dai servizi di vigilanza.

- Riceve la formazione, durante l'orario di servizio, attinente al settore produttivo di interesse.
- Tale formazione deve essere di almeno 32 ore con verifica di apprendimento.
- Aggiornamento annuale di almeno 4 ore per aziende dai 15 a 50 lavoratori o di 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori.

- Promuove eventuali misure di prevenzione.
- Formula osservazioni in caso di visita delle autorità competenti.
- Partecipa alla riunione periodica (almeno annuale).
- Fa proposte per la prevenzione e la formazione dei lavoratori.
- Avverte dei rischi individuati.

- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga non sufficiente o non idonee le misure approntate.
- Le modalità di svolgimento di queste funzioni sono demandate agli accordi nazionali e/o di categoria.

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento della sua funzione. Il monte ore a disposizione e le modalità di fruizione sono stabilite in sede di contrattazione (nazionale o territoriale).

- Ha diritto a ricevere copia del DVR o DUVRI. **E' tenuto al segreto professionale.**
- Non può subire pregiudizio dallo svolgimento della sua funzione. Per questo a lui si applicano le stesse tutele delle rappresentanze sindacali.
- La funzione di RLS è incompatibile con quella di RSPP o ASPP.

## QUALI SONO GLI ORGANI DI VIGILANZA



# **BUON USO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA DA PARTE DEGLI RLS**

**ATTRAVERSO RICHIESTE DI**

**ASSISTENZA**



**VIGILANZA**



# Servizio di Prevenzione e Protezione



Art. 2 comma 1, lett. l)

**“Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”**

## **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**



**Art. 2 comma 1, lettera f)**

**“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”**

**R.S.P.P. AZIENDALE : Ing. Paolo Palombo**

STAFF DIREZIONE AZIENDALE U.O.S. PREVENZIONE E PROTEZIONE

## **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**Svolge un ruolo di consulenza e di  
ausilio per il Datore di Lavoro**

**Gode di autonomia rispetto alla linea  
operativa costituita dal Datore di  
Lavoro, Dirigenti e Preposti**

**E' costituito dal Responsabile e dagli  
addetti (in possesso di determinati  
requisiti fissati D.Lgs. 195/2003 ),  
designati dal Datore di Lavoro**



**In Azienda è in Staff alla Direzione Generale  
U.O.S. PREVENZIONE E PROTEZIONE - Responsabile Ing. Paolo Palombo**

## I COMPITI DEL S.P.P.

**Individua i fattori di rischio, effettua la valutazione dei rischi, individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro**

**Partecipa alle riunioni in tema di tutela della salute e di sicurezza ( v. art. 35)**

**Elabora le misure preventive e protettive nonché le procedure di sicurezza**

**Fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36**

**Propone i programmi di informazione e formazione**



# Medico Competente

Art. 2, comma 1, lettera h)



“medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti ..”


# Medico Competente

**Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio**

**Viene nominato dal Datore di Lavoro**

**Visita gli ambienti di lavoro**


**Effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica**



**Collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi e alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori**

**Collabora alla attività di informazione e formazione dei lavoratori.**

## Organizzazione Aziendale per la Sicurezza



# ***“REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”***

## ***Approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 04 del 7 Gennaio 2009***

*..... Omississ .....*

### **ARTICOLO 3**

#### **INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e ai fini degli adempimenti di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nell'Azienda unità sanitaria locale di Latina, di seguito denominata Azienda, il "datore di lavoro" è individuato nel Direttore generale.

## **ARTICOLO 4**

### **ADEMPIMENTI DEL DIRETTORE GENERALE IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO**

**1.** Al Direttore generale sono espressamente riservati gli adempimenti previsti dall'articolo 17 comma 1 lettera a) e b) del D.lgs 81/2008 e precisamente:

**1.1** la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 contenente:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

**1.2** la designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

**2.** Sono, altresì riservati al direttore generale:

- a) la designazione degli addetti al Servizio di prevenzione e protezione anche esterni all'Azienda qualora ciò sia indispensabile in relazione a particolari adempimenti di legge, per i quali l'Azienda stessa non disponga delle professionalità necessarie;
- b) la nomina del medico competente per gli accertamenti di cui all'articolo 41 del D.lgs 81/2008;
- c) la nomina dell'esperto qualificato per gli adempimenti previsti dal D.lgs 230/1995.

**3.** Il Direttore generale, per l'esercizio delle funzioni ad esso riservate a norma del presente articolo, si avvale del Servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 fornendo le informazioni di cui all'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

## ARTICOLO 5

### DELEGA AI DIRIGENTI

Tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 81/2008 non espressamente riservati al Direttore generale a norma dell' art. 4 del presente regolamento e art. 17 del D.Lgs. 81/2008 , sono esercitati, secondo le rispettive attribuzioni e competenze definite nell'Atto aziendale, nei regolamenti di organizzazione e negli altri atti dispositivi dell'Azienda, dai dirigenti delegati dal Direttore generale, ai quali è attribuita, in particolare, la responsabilità degli adempimenti di cui all'articolo 6.


In relazione alla configurazione organizzativa dell'Azienda, i dirigenti delegati vengono individuati, con specifici atti resi pubblici come segue:

- per i presidi ospedalieri Nord, Centro e Sud i relativi direttori medici di presidio;
- per i distretti 1, 2, 3, 4 e 5 i relativi direttori;
- per il dipartimento di salute mentale il relativo direttore;
- per il dipartimento di neuropsichiatria infantile il relativo direttore;
- per il dipartimento di prevenzione il relativo direttore;
- per le strutture in staff alla direzione aziendale e tecnostruttura centrale il responsabile della U.O.C. tecnologie informatiche.


**Medico competente**

**Datore di lavoro**  
Direttore Generale

**RSPP**




**Dirigenti delegati**  
Direttori presidio, distretti, DSM, DIP. Prevenzione,  
DNPI, Dirigente, LT Fiori




**RR.LL.S.**

**Dirigenti Responsabili**



**PREPOSTI**



**LAVORATORI**

# La Valutazione dei Rischi

## LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- 1) COS'E' LA VALUTAZIONE DEI RISCHI;
- 2) IL SOPRALLUOGO;
- 3) RIFERIMENTI NORMATIVI



## VALUTAZIONE DEI RISCHI

q) Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

## **Art. 28 c. 2 D. Lgs. 81/08**

Il documento di cui all'art. 17 c. 1 lett. a), redatto a conclusione della valutazione, **può essere tenuto ..su supporto informatico ..e deve avere data certa anche attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del D.L. , R.S.P.P.,dall' R.L.S. e dal M.C. ove previsto** e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei D.P.I. adottati, a seguito della valutazione di cui all'art. 17 c. 1 lett. a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del R.S.P.P. del R.L.S. o R.L.T., il medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

## Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

3. La valutazione **dei rischi deve essere immediatamente rielaborata**, nel rispetto delle modalità di cui ai c. 1 e 2, in occasioni di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate. ... **il D.V.R. deve essere rielaborato ... nel termine di 30 gg. dalle rispettive causali.**

# Rischio R

il livello di rischio R è dato dal prodotto del livello di pericolo P moltiplicato per la magnitudo della probabilità del danno D nelle condizioni di impiego e/o di esposizione.

$$R = P \times D$$

Sviluppando otteniamo che il livello di rischio risulta funzione delle variabili tempo (espresso per esempio in giornate lavorative) e fattore di contatto K (espresso in uomini esposti).

## **PREVENZIONE**

Insieme delle misure di sicurezza atte ad impedire il verificarsi di effetti dannosi.

Quindi si interviene sulla probabilità di accadimento cercando di diminuirla.

## **PROTEZIONE**

Insieme delle misure di sicurezza atte alla minimizzazione del danno al verificarsi dell'evento.

Quindi con un intervento di protezione si agisce sulla magnitudo, riducendola.

Ogni evento indesiderato si troverà sulla curva isorischio caratterizzata da un livello di rischio  $R_i$  del diagramma e con la valutazione del rischio si verificherà che esso sia al di sotto della soglia di accettabilità (  $R_a$  )

In caso contrario per riportare il rischio entro i livelli di accettabilità sarà necessario intervenire:

Sulla frequenza o probabilità di accadimento ( misure di prevenzione )

Sulla magnitudo degli effetti ( misure di protezione )

